II PAN e la normativa sui prodotti fitosanitari

Ruggero Colla

Consorzio Fitosanitario Piacenza

Uso sostenibile dei PF

Strategia tematica



Direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009

"che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (GU-UE n. 309 del 24/11/09)



Recepimento

Decreto Legislativo n. 150 14 agosto 2012

(GU n.202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177)

"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"



Piano d'Azione Nazionale: iter

- Bozza dell'8 novembre 2012 messa in consultazione fino al 15 gennaio 2013
- Insediato il Consiglio tecnico scientifico il 13 settembre 2013 che ha licenziato la proposta di PAN il 20 novembre 2013
- Approvato in Conferenza Stato Regioni il 19 dicembre 2013 e trasmesso alla CE
- Decreto 22 gennaio 2014 (G. U. n. 35 del 12/2/14) entrato in vigore il 13/2/14

Piano d'azione nazionale

- Formazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti
- Controllo delle irroratrici
- Misure per lo stoccaggio e la manipolazione dei PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
- Difesa integrata e agricoltura biologica
- Tutela delle acque e di aree specifiche

Prodotti fitosanitari

Destinati ad un uso professionale:

 tutti i prodotti fitosanitari appartenenti o non appartenenti alle categorie di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente o non pericolosi (T+ T Xn Xi NC)

Destinati ad un uso non professionale (proposta):

- prodotti per l'impiego su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, già identificati come "Prodotti fitosanitari per piante ornamentali" (PPO)
- prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti finora non espressamente previsti dalla normativa nazionale), e su tappeti erbosi ed aree incolte

PAN Sospensione e revoca

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni di etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	L'utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	Reiterazione del non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con conseguente contaminazioni di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale
Consulente	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

Controllo delle irroratrici

Impegni:

- 1. controllo entro il 2016 delle attrezzature (ogni 5 anni fino al 2020, ogni 3 in seguito)
- 2. Le irroratrici nuove devono essere controllate entro 5 anni dall'acquisto
- Sono validi i controlli effettuati dal 2011



Direttiva 128 Art. 8

"Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche"

PAN - Piano d'Azione Nazionale

(articolo 6 Dlgs. 14 agosto 2012 n. 150)

Controlli funzionali periodici delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

Effettuati presso Centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome

CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE IRRORATRICI IN USO

Il PAN nel definire le scadenze e gli intervalli dei controlli ha classificato le macchine irroratrici in 3 categorie: A, B e C.

Con Decreto Ministeriale n. 4847 del 3 Marzo 2015 è stato ridefinito l'elenco delle tipologie di attrezzature e i relativi intervalli e scadenze per i controlli funzionali obbligatori.

Intervalli e scadenze dei controlli previste dal PAN

Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016

GRUPPO A1: Macchine irroratrici per la distribuzione su

COLTURE A SVILUPPO VERTICALE

GRUPPO A2: Macchine irroratrici per la distribuzione su COLTURE A SVILUPPO ORIZZONTALE

GRUPPO A3: Macchine irroratrici impiegate per i

TRATTAMENTI ALLE COLTURE PROTETTE

GRUPPO A4: Attrezzature per il diserbo lungo le linee ferroviarie,

SPALLEGGIATE A MOTORE CON VENTILATORE


Queste tipologie dovranno effettuare almeno un controllo funzionale entro il **26.11.2016**.

Per le irroratrici nuove acquistate dopo il **26.11.2011** il primo controllo funzionale deve essere effettuato **entro 5 anni dall'acquisto**.

CADENZA DEI CONTROLLI

AZIENDALI: ogni 5 anni fino al 2020 ed ogni 3 anni successivamente. **CONTOTERZISTI:** primo controllo al **26.11 2014** ed intervallo di **2** anni.

Controllo delle irroratrici



Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Sono considerati validi i controlli funzionali eseguiti dopo il 26 novembre 2011 effettuati da Centri riconosciuti dalle Regioni e Province autonome che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'Allegato II della Direttiva 2009/128/CE

Per le attrezzature dei contoterzisti il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni.

Il controllo delle irroratrici






http://www.enama.it/it/pdf/monografie/enama_irroratrici.pdf

Norme per il deposito dal 1/1/2015

- chiuso (con appositi cartelli di pericolo) e accessibile solo agli utilizzatori professionali
- ad uso esclusivo (no attrezzi, alimenti, mangimi solo concimi e contenitori vuoti o prodotti scaduti)
- sistema di raccolta di eventuali sversamenti e materiale per raccogliere le perdite
- ricambio d'aria protetto, asciutto, riparato da acqua e luce solare
- ripiani con materiale non assorbente e senza spigoli taglienti
- strumenti per dosare i prodotti
- numeri di emergenza



Difesa fitosanitaria sostenibile



Difesa integrata

Obbligatoria dal 2014

Devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

- 1. Dati meteo
- 2. Risultati delle rete di monitoraggio
- 3. Soglie di intervento
- 4. Strategie antiresistenza
- 5. Bollettini territoriali
- 6. Materiale informativo e manuali

Volontaria

Applicare norme tecniche di coltura con vincoli relati a:

- 1. Limitazioni nei prodotti utilizzabili
- 2. Limitazioni nel numero degli interventi
- 3. Obbligo di applicare soluzioni antiresistenza
- 4. Vincolanti alcune soglie di intervento
- 5. Vincolanti alcuni monitoraggi



Non ci sono limitazioni relative ai prodotti impiegabili

Non ci possono essere aiuti



Possibile concessione di aiuti ad ha Finanziamento di tecnici Sostegno per tecniche a basso impatto

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2015.

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ε

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Considerato che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta del 26 novembre 2014, ha approvato la proposta di linee guida di indirizzo per la scelta di misure volte alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;

Considerata la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee guida di indirizzo, allegate al presente decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute.

Novità: Regioni

tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile: le Regioni individuano

- idonee misure nei Piani di bacino sulla base della normativa cogente e dei criteri contenuti nelle linee guida
- misure volontarie di accompagnamento da inserire nella PAC

▶ siti Rete Natura 2000: le Regioni individuano

- idonee misure nei Piani di gestione sulla base della normativa cogente e dei criteri contenuti nelle linee guida
- misure volontarie di accompagnamento da inserire nella PAC

Novità: Regioni

- Esigenza di definire gli ambiti applicativi a livello regionale in tempi più rapidi in funzione delle scadenze di approvazione dei Piani di bacino e soprattutto del nuovo PSR
- Possibili restrizioni per i prodotti che vengono riscontrati attraverso le analisi effettuate sulle acque o che sono critici per la biodiversità
- Necessità di rispettare i vincoli di etichetta finalizzati alla tutela dell'ambiente

Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche

Le misure possono prevedere:

- limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari
- uso di prodotti fitosanitari a basso rischio (Reg. n. 1107/2009) e difesa biologica



Tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Le misure comprendono:

- 1. preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico e che non contengono le sostanze pericolose prioritarie e le sostanze dell'elenco di priorità (Allegato 1 parte terza del Dlgs n. 152/2006)
- 2. preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti
- ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento
- 4. aree di rispetto non trattate
- 5. riduzione, per quanto possibile, o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee, oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari

Acque per consumo umano - PAN

Entro 3 anni nelle aree di salvaguardia le Regioni individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione di PF dei prodotti che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (frasi di precauzione SPe1 e SPe2) e di prodotti rilevati con monitoraggio ambientale

Acque di balneazione - PAN

Vietato l'uso dei PF nelle aree di balneazione

Entro 3 anni i Ministeri in accordo con le Regioni individuano le aree di influenza delle aree di balneazione, la loro ampiezza e le limitazioni da adottare per tutelare la salute umana



PAN - Aree trattate di recente e frequentate da operatori agricoli

Vietato accedere nelle aree trattate nelle 24 ore successive al trattamento senza i dispositivi di protezione individuale



Obbligo segnalazione del trattamento

- In ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta ecc..)
- in ambiti extra-agricoli (parchi e giardini pubblici, alberature stradali)
- quando previsto dall'etichetta
- quando previsto da specifiche norme definite da Regioni e PA



Grazie per l'attenzione

Si ringraziano Floriano Mazzini (SFR Reg. Emilia-Romagna) e Paolo Donati (CRPV)